



COMUNE DI TRIORA

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

| | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Aliquote | IMU-TASI. | ADDIZIONALE | COMUNALE | IRPEF. |
| CONFERMA | | | | |

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. LANTERI ANGELO - Presidente | Sì |
| 2. Rossi Ernesto - Vice Sindaco | Sì |
| 3. Alberti Cristian - Consigliere | Sì |
| 4. Asplanato Claudio - Consigliere | Sì |
| 5. Gramegna Flavio - Consigliere | Sì |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| | Totale Presenti: 5 |
| | Totale Assenti: 0 |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor STELLA Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LANTERI ANGELO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Sindaco relatore, che illustra la pratica ai Consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RISCONTRATO che l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

- *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 15 aprile 2014, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. ,

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2015 di adeguamento per l'anno 2015, delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

DATO ATTO pertanto che, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:

a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CHE i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Triora rientra tra i Comuni classificati montani dalla Legge n. 991 del 25.7.1952;

VISTE le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2015 nella seguente misura:

| | |
|---|----------------|
| REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,6 per mille |
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9) | 2 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

RILEVATO che ai sensi dell'art. 15 del Regolamento IUC si considerano adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (oltre i 75 anni compiuti) o disabili (con invalidità riconosciuta oltre il 75%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

OSSERVATO che per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito si applica quanto disposto dal comma 3 lettera 0a) dell'art. 13 DI 201/2011;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente ridurre l'aliquota dell'IMU e introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360 con cui è stata istituita l'addizionale comunale sull'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio Comunale n. N. 14 in data 26 marzo 2013 è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 con l'aliquota nella misura dello 0,60 per cento;

OSSERVATO che con Deliberazione di Consiglio n. 12 del 31.03.2015 si è confermata, per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura unica percentuale dello 0,60;

VISTO il vigente regolamento di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2013;

RICHIAMATA la DCC 12 del 31.03.2015 di conferma per l'anno 2015 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,60%;

RICHIAMATO il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 secondo il quale l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 15/4/2014 e n. 15 del 31.03.2015 di proposta di azzeramento della TASI;

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile – inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale - espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione, con voti unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U.:

| | |
|---|----------------|
| REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,6 per mille |
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9) | 2 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

2) DI CONFERMARE per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2016, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura unica percentuale dello 0,60%;

3) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016:

ALIQUOTA "0" (zero) per mille Per tutte le tipologie di immobili e aree fabbricabili;

4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di approvazione (art. 4, comma 1 quinquies, del d.l. n. 16/12012), mediante inserimento diretto sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano da n. () Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Triora , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Pastorelli rag. Valter

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Antonio Fausto Angeloni